



Osservatorio Scolastico Distretto 7 PARTINICO

Lunedì 15 aprile 2024

La legge n. 159/23 (13 novembre 2023)



“**Decreto Caivano**” – che significativamente prende il nome da una recente e tristemente nota vicenda di cronaca, da cui il Governo ha tratto l’impulso per intervenire in via d’urgenza – presenta un’ossatura portante costituita da una serie diversificata di misure a contenuto **preventivo e sanzionatorio**, che si affiancano a interventi di carattere più strettamente socio-economico ed educativo, in gran parte dedicati ai Comuni e alle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno

DECRETO CAIVANO

- **legge 13 novembre 2023, n. 159**, con cui si è disposta la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante **misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile**, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale



Il Decreto Caivano a scuola

Si occupa di

- -elusione obbligo scolastico(violazione dagli obblighi scolastici)
- -controllo frequenza scolastica (mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi)

L'articolo 570-ter del Codice penale

- È stato introdotto nel codice penale **l'articolo 570-ter** che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico .



Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione

- Sostituito l'art. 114 del Testo Unico della Scuola (D.Lgs 297/94) con una **nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.**
- Ricordiamo che in base all'art. 1 comma 622 della Legge 296/06 *"L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. (...)*
- *L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore*

Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione

- Il **Sindaco**, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (**ANIST**), **individua i minori non in regola con l'obbligo di istruzione** e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge
- **nelle more dell'approvazione dell'ANIST, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre**, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche



Mancato adempimento

- La **persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione viene ammonita dal Sindaco** per non ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la **mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione**, o se non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, **è punito con la reclusione fino a due anni.**

Art. 12 della L. 159/2023

- "...Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.
- Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro **sette giorni** dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro **sette giorni** il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge".

Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e frequenza

- **il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione**, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.
- **il dirigente scolastico invia apposita comunicazione** all'osservatorio scolastico secondo il modello 1 di segnalazione



Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione

- **nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni** dalla comunicazione, **il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco** affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge



- costituisce, in ogni caso, **elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale** personalizzato senza giustificati motivi
- **il sindaco in caso di violazione dell'obbligo di istruzione procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale**, se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, precedentemente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione.
- L'art. 331 del ccp stabilisce che i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito

Abrogazione normativa precedente

- **Abrogato l'art. 731 del codice penale** che prevedeva in caso di omissione, senza giusto motivo, dell'istruzione elementare, l'ammenda fino a euro 30.

Scuola Secondaria di Primo Grado

- Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del [Decreto legislativo n. 59 del 2004](#), e successive modificazioni.
- Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.
- L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Scuola Secondaria di Secondo Grado

- Ai fini della validità degli anni scolastici – compreso l'ultimo anno di corso – per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.
- Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.
- Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
- Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Assegno di inclusione

- L'assegno di inclusione previsto dal decreto lavoro (Decreto Legge 48-23) **non può essere trasferito al nucleo familiare per i cui componenti minorenni non documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione**
- In caso di **condanna definitiva della persona responsabile del minore per mancato adempimento o elusione dell'obbligo di istruzione**, consegue la sospensione dell'assegno di inclusione fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.

- Nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale *“Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo”*.